

COMUNE DI TORRE BERETTI E CASTELLARO

Provincia di Pavia

DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI POLIZIA IDRAULICA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Dott.Geol. Luca Giorgi

Iscr. Ordine Geologi della Lombardia n° 814



aprile 2008



DOTT. GEOL. LUCA GIORGI
STUDIO GEOTECNICO

Voghera PV via Enrico Toti, 3 tel/fax 0383.62257

Definizione del reticolo idrico minore

Esercizio dell'attività di Polizia Idraulica

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità delle norme e degli elaborati di variante al PRG

1. I comuni devono effettuare attività di «polizia idraulica », intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici del reticolo idrico minore (D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003) in attuazione dell'art.114 della LR 1/2000. *[si veda successivo art.4].*
2. Per la finalità di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione Comunale di Torre Beretti e Castellaro si dota in variante di PRG, ai sensi delle disposizioni della Regione Lombardia e della LR 23/97, di adeguata strumentazione urbanistica che consenta di disciplinare le competenze - di cui al comma 1 del presente articolo - assegnate dalla Regione ai Comuni. Pertanto le presenti norme tecniche di attuazione e gli elaborati connessi rappresentano parte integrante a tutti gli effetti della strumentazione urbanistica vigente nel Comune di Torre Beretti e Castellaro.
3. Ogni attività di trasformazione urbanistico/edilizia riguardante il reticolo idrico minore del territorio comunale dovrà essere conforme alle previsioni delle

presenti norme tecniche di attuazione e degli elaborati connessi e come tale è subordinata al rilascio di adeguato provvedimento comunale.

Art. 2 - Elaborati

La presente strumentazione ad integrazione del PRG comunale vigente è costituita da:

- **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**
- **INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO E DISTINZIONE FRA DEMANI IDRAULICI REGIONALI E CONSORTILI**

Art. 3 - Definizioni e competenze

1. **Demanio idrico**: si intendono tutte le acque superficiali e sotterranee, ovvero di tutte le risorse idriche (ai sensi del principio di pubblicità per tutte le acque introdotto dalla LN 36/94 e dal suo Regolamento d'attuazione – pubblicato sulla G.U. del 26 luglio 1999).
2. **Polizia idraulica**: si intendono le attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici dei reticoli idrici principale e minore (D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002, D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003). La norma di riferimento è rappresentata dagli artt. 96, 97, 98 del R.D. 523 del 1904 e dagli artt. 133, 134, 135, 138 del R.D. 368 del 1904.
3. **Reticolo idrico principale**: la definizione dei corpi idrici appartenenti al reticolo da considerarsi principale è stata effettuata dalle Strutture Sviluppo del

Territorio - Sedi Territoriali della Regione Lombardia - individuando all'interno di ogni territorio provinciale quei corsi d'acqua che possiedono i requisiti elencati nella D.G.R. n.VI/47310 del 22.12.1999. I dati riguardanti l'individuazione del reticolo idrico principale, per la redazione delle presenti norme, sono stati tratti dall'elenco ufficiale, di cui all'allegato A della D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003. La competenza di polizia idraulica sul reticolo idrico principale appartiene alla Regione Lombardia, anche tramite i servizi provinciali competenti.

4. **Reticolo idrico minore:** la definizione dei corpi idrici appartenenti al reticolo da considerarsi minore è stata effettuata in base alla definizione del regolamento di attuazione della L. 36/94 (DPR 238 26.07.1999), ovvero il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 2 del regolamento) ad esclusione di tutte le "...acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua...". La competenza di polizia idraulica sul reticolo idrico minore appartiene all'Amministrazione Comunale sui canali non compresi nell'allegato D del D.G.R. 7868/02. Tale funzione è esercitata dai Consorzi di Bonifica sui canali ricompresi nell'allegato D del D.G.R. 7868/02 ai sensi del D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003.

5. **Corso d'acqua:** si intendono i corsi d'acqua artificiali e i corsi d'acqua naturali con esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento dei liquami, di acque reflue industriali e meteoriche.

6. **Fasce di rispetto:** si intendono le fasce di rispetto dai corsi d'acqua sia conseguenti a disposizioni normative regionali/statali – con particolare riguardo alle fasce fluviali contenuti nei Piani stralcio di Bacino (L. 183/89) che per disposizioni delle presenti norme nel rispetto della legislazione vigente.

7. **Ampiezze delle fasce di rispetto - distanze di rispetto:** sono da intendersi misurate dal piede arginale esterno o in assenza di margini di rilevato dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate eventualmente con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

8. **Canoni regionali di polizia idraulica:** tributo cui sono assoggettate le autorizzazioni, le concessioni e le cauzioni per l'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica. Sono stabiliti dalla Regione Lombardia, adottati a livello comunale e aggiornati periodicamente secondo l'indice ISTAT.

Art. 4 - Normativa di riferimento

1. Alla data di adozione del presente strumento le norme vigenti di riferimento sono:
 - Il Testo Unico sulle opere idrauliche, R.D. n.523 del 1904: è la norma fondamentale che costituisce il riferimento per regolamentare le attività di polizia idraulica. Indica all'interno di fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (art.96), quelle consentite previa autorizzazione (artt.97, 98) o «nulla osta » idraulico (art.59).

R.D. 523 del 1904

-OMISSIS -

ARTICOLO 96

Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legitti-

me ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

- b)** le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- c)** lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;
- d)** la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella nelle rispettive località stabilita, o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'ufficio del genio civile;
- e)** le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;
- f)** le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
- g)** qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti;
- h)** le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati, come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- i)** il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k)** l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici, minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, e di quelli che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;
- l)** qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei ponti natanti e ponti di barche;
- m)** i lavori od atti non autorizzati con cui si venissero a ritirare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;
- n)** lo stabilimento dei molini natanti.

ARTICOLO 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

- a)** la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
- b)** la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- c)** i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);
- d)** le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
- e)** la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

l) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo sempre l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogni qualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gli interessi pubblici o privati essere lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuoverne il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

ARTICOLO 98

Non si possono eseguire, se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

-OMISSIS -

Le lettere a), b) e c) sono state abrogate dall'art. 234 del R.D. 11-12-1933, n. 1775.

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

f) lo stabilimento di nuovi molini natanti, conservate le discipline e le consuetudini vigenti nelle diverse località.

- Il R.D. n. 368 del 1904: è la norma fondamentale che costituisce il riferimento per regolamentare le attività sui canali e opere di bonifica. Indica all'interno di fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, le attività vietate (artt. 133, 134, 135, 138).

R.D. 368 del 1904

-OMISSIS -

Art. 133.

1. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a

distanza minore di metri 2 per le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di fossi, canali e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconoscimento pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fucine, fornaci e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, erbe, pietre, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

Art. 134.

1. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare licenza o concessione, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art.165 della legge 20-3-1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione negli stessi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

E' libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località , ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque correnti o stagnanti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dei corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

Art. 135.

1. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.

2. Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, fatti o atti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.

3] I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

.....

Art. 138.

1. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

2. Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

- Il Testo Unico R.D.n.1775/1933: prevede le modalità di classificazione delle acque pubbliche in base alle quali sono stati redatti gli «Elenchi delle acque pubbliche », che hanno subito nel tempo periodici aggiornamenti.
- La L. 36/94 e il suo Regolamento d'attuazione (G.U. del 26 luglio 1999): introducono nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ovvero di tutte le risorse idriche.
- La LR 1/2000, in attuazione del d.lgs.n.112/98: prevede l'obbligo per la Regione di individuare il reticolo principale sul quale la Regione stessa continuerà a svolgere le funzioni di polizia idraulica, trasferendo ai comuni le competenze sul reticolo idraulico minore.
- Il D.G.R. n.47310 del 22 dicembre 1999 e successivi aggiornamenti: indica i criteri per l'individuazione del reticolo idrico principale.
- Il D.G.R. n.7/7868 del 25 gennaio 2002: trasferisce le funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art.3 comma 114 della LR 1/2000 ai comuni.
- Il D.G.R. n. 7/13950 del 01 agosto 2003: modifica del D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002.

- Il D.G.R. n° 7/20552 del 11 febbraio 2005
2. Eventuali modifiche ed integrazioni delle normative nazionali, regionali, provinciali verranno recepite tramite aggiornamento della presente strumentazione.

Art. 4bis - Reperimento dei dati di campagna

La definizione dei corsi d'acqua è avvenuta utilizzando le seguenti fonti:

- cartografia IGM
- cartografia regionale (CTR)
- mappe catastali
- mappe dei consorzi di bonifica (Est Sesia, Uff. territoriale di Mede)
- ricognizioni sul terreno.

I

TITOLO II. RETICOLO IDRICO PRINCIPALE E RETICOLO IDRICO MINORE

Art. 5 - Individuazione del reticolo idrico principale

Nel territorio comunale appartiene al reticolo idrico principale il fiume Po.

Art. 6 - Individuazione del reticolo idrico minore di competenza comunale

Nel territorio comunale non sono presenti corsi d'acqua del reticolo idrico minore di competenza comunale.

Art. 7 - Individuazione del reticolo idrico minore gestito dai consorzi di bonifica

Tutti i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica o da gestori privati – riportati nella tavola grafica sono assoggettati alla tutela della polizia idraulica da parte del Consorzio o dei gestori. Appartengono al reticolo idrico minore a gestione consortile o privata corsi d'acqua di seguito elencati:

- Cavo Robera (Est Sesia)
- Cavo Campirolo (Est Sesia)
- Cavo Cagnolo (Est Sesia)
- Cavo Lago (Est Sesia)
- Cavo Cernia (Est Sesia)
- Cavo Cardenas (o del Mulino) (Est Sesia)
- Cavo Zecca (Est Sesia)
- Cavo Vignolo (Est Sesia)

- Cavo Rizza (Est Sesia)
- Cavo Ceretto Basso (Est Sesia)
- Cavo Ceretto Alto (Est Sesia)
- Cavo Molinara (Est Sesia)
- Cavo Pamperduto (Est Sesia)
- Cavo Pilone (Est Sesia)
- Cavo Cantagrillo (Est Sesia)
- Roggia Comuna (gestori privati)
- Roggia del Mulino (gestori privati)
- Roggia Abbazia (gestori privati)
- Roggia della Moretta (gestori privati)
- Roggia Castellano (gestori privati)
- Cavo Isimbardi (gestori privati)
- Cavone (gestori privati)
- Canale Morabiano (gestori privati)

Art. 8 - Aggiornamenti dei reticoli idrici

1. La Regione si riserva ai sensi del D.G.R. n.7/7868 del 25 gennaio 2002 di poter aggiornare l'individuazione e la definizione del reticolo idrico principale, del reticolo idrico minore e del reticolo idrico dei corsi d'acqua gestiti dai consorzi di bonifica.
2. Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

3. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore sono di competenza delle Agenzie del Demanio.

TITOLO III. FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA E DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 9 - Individuazione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua

1. Le ampiezze relative alle fasce di rispetto finalizzate alla tutela dei corpi idrici censiti all'interno dei demani di competenza regionale e consortile sono riportate nella tavola grafica allegata.
2. **Le fasce di rispetto per il Fiume Po, appartenente al reticolo idrico principale, sono quelle estratte dal Piano Stralcio del PAI. All'interno di esse la competenza di polizia idraulica è demandata alla Regione e per supervisione all'autorità di Bacino.**
3. **Le fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore gestito dal consorzio di bonifica Est Sesia e dai gestori privati, sono di ampiezza di 10 m per lato (*), sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua del reticolo idrico minore ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale. I Cavi Zecca, Lago, Ceretto Basso e Ceretto Alto nel tratto di scorrimento urbano hanno una fascia di rispetto di 4 metri.**
4. Il Comune disciplina gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nelle fasce di rispetto definite al comma precedente.

(*) *La fascia di rispetto deve essere misurata dalla sponda sul luogo; il graficismo indicato sulle tavole è di riferimento ma quantitativamente solo indicativo.*

Art. 10 - Attività vietate nelle fasce di rispetto del reticolo idrico minore

La normativa di riferimento per le fasce di rispetto del reticolo idrico minore presente sul territorio comunale di Torre Beretti è il R.D. 368 del 1904.

1. All'interno delle fasce di rispetto e sulle acque del reticolo idrico minore loro alvei, sponde e difese è vietato:
 - a. occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
 - b. realizzare nuove edificazioni e movimenti di terra al fine di consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
 - c. tombinare i corsi d'acqua ai sensi del Dlgs 152/99 art.41;
 - d. realizzare opere o piantagioni che arrechino alterazione al corso ordinario delle acque, e/o impedimento alla sua libertà, e/o danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti, ed in generale ai diritti dei terzi;
 - e. formare pescaie, chiuse, pietraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte

dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

- f. realizzare piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- g. realizzare lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe e le sponde dei corsi d'acqua;
- h. realizzare qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra e manufatti attinenti;
- i. realizzare variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati, come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
- j. operare il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori;
- k. effettuare l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici, al fine di evitare il pericolo di dispersioni e indebite sottrazioni di acque;
- l. effettuare l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei corsi d'acqua.

Art. 11 - Attività ammesse nelle fasce di rispetto del reticolo idrico minore di competenza consortile

1. All'interno delle fasce di rispetto e sulle acque del reticolo idrico minore loro alvei, sponde e difese, previa autorizzazione da parte dei consorzi o gestori nell'esercizio di polizia idraulica, e purchè non comportino conseguenze negative sul regime delle acque, sono consentiti:
 - a. gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
 - b. le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita unicamente all'interno di centri abitati nei tratti dei corsi d'acqua urbani definiti nelle tavole, e comunque dove non siano possibili alternative dimostrabili di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
 - c. gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere). Nel caso gli stessi dovessero avere luci superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b», paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n.2/99). Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati

per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di 1m. Nei casi di corsi d'acqua di piccole dimensioni con ampiezza dell'alveo inferiore ai 4 m e di infrastrutture di modesta importanza con luci inferiori ai 6 m, possono essere assunti tempi di ritorno di 30 anni pur con dimostrazione di esigenze tecniche specifiche adeguatamente motivate. In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
 - avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
 - comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo;
- d. le formazioni di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
- e. le formazioni di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua;
- f. le coltivazioni e le piantumazioni sia arbustive che ad alto fusto, nei limiti fissati dall'art. 133 comma a. del R.D. 368 del 1904
- g. le nuove costruzioni nell'alveo dei corsi d'acqua, di chiuse ed altra opera stabile per le derivazioni, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti;
- h. le costruzioni di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti;

2. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che possano ridurre la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato.
3. Per gli orti non connessi con attività agricole, all'interno del centro abitato, decade il diritto d'acqua.
4. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

TITOLO IV. CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

Art. 12 - Concessioni ed autorizzazioni onerose

1. Il rilascio di concessioni ed autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato alla presentazione di istanza al Consorzio o Ente gestore (per i corsi d'acqua compresi nell'allegato "D" del D.G.R. n.7/7868 del 25 gennaio 2002 e gestiti da Consorzi di bonifica) con la debita documentazione tecnico illustrativa di progetto relativa all'intervento per il quale si desidera il permesso.
2. Il rilascio avverrà nei modi e nei tempi di legge dopo l'effettuazione dell'istruttoria con la possibilità per il Consorzio (per i corsi d'acqua compresi nell'allegato "D" del D.G.R. n.7/7868 del 25 gennaio 2002 e gestiti da Consorzi di bonifica) di poter richiedere integrazioni documentali ove occorresse.
3. Il rilascio di concessioni ed autorizzazioni di polizia idraulica è subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà ove nulla osti restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.
4. Le concessioni e le autorizzazioni di polizia idraulica sono subordinate al pagamento di canoni annuali.
5. I canoni sono stabiliti dalla Regione Lombardia (allegato "C" del D.G.R. n.7/7868 del 25 gennaio 2002), adottati a livello comunale e aggiornati periodicamente secondo l'indice ISTAT. La Regione si riserva ai sensi del D.G.R. n.7/7868 del 25 gennaio 2002 di poter aggiornare tali canoni.

6. I proventi derivanti dai canoni relativi alle autorizzazioni, concessioni e cauzioni per l'adozione di provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale sono introitati dalla Regione Lombardia.
7. I canoni relativi alle autorizzazioni, concessioni e cauzioni per l'adozione di provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico principale ed il reticolo idrico minore per i corsi d'acqua compresi nell'allegato "D" del D.G.R. n.7/7868 del 25 gennaio 2002 e gestiti da Consorzi di bonifica devono essere calcolati dagli stessi Consorzi, utilizzando i canoni regionali di polizia idraulica (di cui all'allegato "C" del D.G.R. n.7/7868 del 25 gennaio 2002) e sono introitati dai Consorzi stessi che devono provvedere alla gestione e manutenzione dei corsi d'acqua di propria competenza secondo quanto disposto dal D.G.R. 7/13950 del 01 agosto 2003.

Art.13 - Autorizzazione paesistica

1. Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia – Direzione Territorio e Urbanistica – U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla LR 18/1997 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 – Interventi nel demanio statale

1. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo principale dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio.
2. Il nullaosta dovrà essere rilasciato dall'Ente gestore competente.

Art. 15 - Scarichi in corsi d'acqua

1. Tra i compiti di polizia idraulica rientra l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.
2. Per il reticolo idrico principale di competenza regionale/Autorità di Bacino la materia è normata dalle vigenti Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda.
3. Per il reticolo idrico minore il richiedente l'autorizzazione allo scarico deve verificare la capacità del corpo idrico di smaltire le portate scaricate nel rispetto del Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.
4. I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:
 - 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
 - 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi nei corsi d'acqua.
5. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Art. 16 - Ripristino di corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

1. In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art.14 della legge 47/85.

TITOLO V. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Osservanza delle leggi Nazionali, regionali e locali

1. La legislazione citata nelle presenti norme di attuazione si considera nella forma assunta e vigente al momento dell'approvazione della strumentazione per l'esercizio di Polizia Idraulica.

Art. 18 - Misure di salvaguardia

1. A decorrere dalla data di adozione del presente strumento urbanistico e fino all'emanazione del relativo atto di approvazione, l'Amministrazione deve sospendere ogni determinazione sulla domanda di concessioni e di autorizzazioni per qualsiasi trasformazione sul territorio che sia in contrasto o tale da renderne più gravosa l'attuazione con le disposizioni della presente strumentazione urbanistica.
2. In ogni caso le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre cinque anni dalla data di adozione della presente strumentazione urbanistica.

Voghera, aprile 2008

Dott. Geol. Luca Giorgi

